

Comune di Loro Piceno

Provincia di MACERATA

Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Proposta di Consiglio Comunale n. 02 del 01/03/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	3	Art. 26 – Riduzioni	122
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	3	Art. 27 – Esenzioni	13
Art. 2 – Aree comunali.....	3	Art. 28 – Maggiorazioni.....	14
Art. 3 – Gestione dei Canoni	3	Art. 29 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	14
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	3	Art. 30 – Piano generale degli impianti autorizzabili ...	15
Art. 5 – Indennità e sanzioni.....	4	Art. 31 – Autorizzazione all’esposizione pubblicitaria .	15
Art. 6 – Accertamenti.....	4	Art. 32 – Istruttoria di autorizzazione	15
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	5	Art. 33 – Limiti e divieti	15
Art. 8 – Dichiarazione.....	5	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Art. 9 – Rimborsi	6	Art. 34 – Servizio delle pubbliche affissioni	16
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6	Art. 35 – Diritto sulle pubbliche affissioni	16
Art. 10 – Presupposto impositivo.....	6	Art. 36 – Riduzioni	16
Art. 11 – Versamenti	6	Art. 37 – Esenzioni dal diritto.....	17
Art. 12 – Tariffe applicate	7	Art. 38 – Versamento.....	17
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	7	Art. 39 – Modalità di espletamento del servizio	17
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	7	Art. 40 – Affissioni urgenti e abusive	18
Art. 14 – Soggetti passivi	7	Art. 41 – Impianti per le pubbliche affissioni	18
Art. 15 – Tipologie di occupazioni	8	TITOLO III – CANONE MERCATALE.....	19
Art. 16 – Determinazione del Canone per le occupazioni	8	Art. 42 – Oggetto e ambito di applicazione.....	19
Art. 17 – Criteri di calcolo del Canone.....	9	Art. 43 – Soggetto passivo	19
Art. 18 – Riduzioni.....	10	Art. 44 – Determinazione del Canone.....	19
Art. 19 – Esenzioni	10	Art. 45 – Tariffe del Canone mercatale.....	19
Art. 20 – Maggiorazioni	11	Art. 46 - Occupazioni per l’esercizio del commercio...	19
Art. 21 – Domanda di occupazione	11	Art. 47 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni.....	200
Art. 22 – Atto di concessione e autorizzazione	12	Art. 48 – Versamenti.....	200
Art. 23 – Revoca della concessione o autorizzazione	11	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	200
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	12	Art. 49 – Abrogazioni	200
Art. 24 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	12	Art. 50 – Disposizioni transitorie e finali.....	211
Art. 25 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	122	Art. 51 – Sanzioni	211
		Art. 52 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	212

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate dall'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune si considerano sempre comunali e fanno parte delle aree soggette all'applicazione dei canoni di cui al comma precedente.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - c. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. Qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.
3. Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;

- b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 4.
2. Nei casi di cui al comma precedente il comune dispone la rimozione dei materiali apposti abusivamente, facendone menzione in un apposito verbale di contestazione emesso entro 150 giorni dall'accertamento della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito nel suddetto verbale, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
 3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione, in caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune può ordinare la immediata copertura del mezzo pubblicitario mediante diffida a coloro che hanno commesso la violazione.
 4. I materiali abusivi rimossi d'ufficio dal Comune possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del Canone evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento del Canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini della determinazione del Canone cui far corrispondere l'indennità di cui al comma precedente, si considerano le oggettive caratteristiche dell'occupazione e del messaggio abusivo secondo i criteri di determinazione del Canone stesso stabiliti nel presente Regolamento. Inoltre, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come effettuate dal primo giorno del mese in cui l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'articolo precedente.
3. Al canone o all'indennità, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, né superiore al doppio dello stesso.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al

pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale, in caso di gestione diretta, nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione di cui agli artt. 18, 19, 26 e 27 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, entro il 30 giugno dell'anno successivo, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

Art. 9 – Rimborsi

1. Entro il termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto passivo può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza da presentarsi all'Ufficio competente.
2. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, in unica soluzione. In caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, sempre che non sia stata presentata denuncia di cessazione e, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 1.550,00, può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, previa richiesta al Comune.
2. Il versamento, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a tale soglia, deve essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. modalità individuate dal gestore del servizio.
3. Si considera il termine del 30 giugno dell'anno successivo qualora, a seguito di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno opportunamente dichiarate dal concessionario ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, si determini un diverso ammontare dal Canone dovuto in precedenza.

4. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
5. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.

Art. 12 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento e, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno. Per la prima annualità istitutiva del canone Unico Patrimoniale le tariffe sono stabilite dal Consiglio Comunale.
2. Le tariffe sono parametrare a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori e sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Loro Piceno rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.1994.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 14 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 15 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, ed in particolare:
 - i. i chioschi, le edicole, i casotti, le pensiline e gli infissi di qualsiasi natura o specie;

- ii. le isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - iii. i passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
 - iv. le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché le occupazioni di suolo e sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi;
- b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore all'anno, ed in particolare:
- i. gli steccati, i punteggi e le recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per l'effettuazione di lavori stradali sotterranei, compreso il deposito di materiali;
 - ii. i chioschi e altre strutture simili, i banchi, i veicoli, le mostre, le vetrine, i capannoni;
 - iii. le tende solari per il solo periodo di esposizione;
 - iv. le esposizioni di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, effettuate davanti ai negozi di vendita;
 - v. i parchi di divertimento, gli spettacoli viaggianti, i circhi e altre occupazioni simili compresi, comprese le loro carovane;
 - vi. i tavoli e le sedie, gli ombrelloni, i portalampane, i recinti con piante ornamentali e altro materiale posto all'esterno di pubblici esercizi, di attività artigianali e industriali;
 - vii. le rastrelliere per biciclette o motocicli;
 - viii. le autovetture che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
 - ix. i materiali o qualsiasi altra cosa inanimata, destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 16 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Al fine della determinazione della superficie di cui alla precedente lett. b), le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di essa. Sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato, le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa zona e aventi la medesima natura.
3. La superficie occupata con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
4. La superficie da tassare per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, il Canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 10 mq.

Art. 17 – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze-risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;
 - c. per i distributori di carburante, il Canone è riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il Canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il Canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il Canone è altresì dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4;
 - d. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 18 – Riduzioni

1. Il Canone per le occupazioni permanenti è ridotto:
 - a. nella misura del 50% se riguardanti gli spazi sottostanti il suolo;
 - b. nella misura del 50% se riguardanti gli spazi soprastanti il suolo;
 - c. al 70% se effettuate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
2. Il Canone per le occupazioni temporanee è ridotto:
 - a. nella misura del 50% se riguardanti gli spazi sottostanti il suolo;
 - b. nella misura del 50%:
 - i. se riguardanti gli spazi soprastanti il suolo;
 - ii. se di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente;

- iii. se effettuate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- iv. se realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- v. se effettuate con cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- c. al 70% se effettuate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- d. dell'80%:
 - i. se effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e tenendo conto delle riduzioni delle superfici ai sensi del precedente art. 16 co. 3.

Art. 19 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contenenti indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
 - d. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - i. le occupazioni effettuate da associazioni nell'espletamento delle loro finalità istituzionali anche durante lo svolgimento di iniziative mirate alla promozione turistica, nonché per le manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
 - j. le occupazioni temporanee di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - k. le altre fattispecie previste dall'art. 1 comma 833 della L. 160/2019.

Art. 20 – Maggiorazioni

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la maggiorazione del 20%.

Art. 21 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, in via permanente o temporanea, il suolo pubblico, il soprasuolo o il sottosuolo di una pubblica area, deve farne richiesta in carta legale all'ufficio competente, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e dai regolamenti in materia, la planimetria, contenente altresì la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, assumendosi l'obbligo del pagamento del relativo Canone.

Art. 22 – Atto di concessione e autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione con atto formale nel quale saranno riportati tutti gli elementi in forza dei quali la domanda è stata accolta e l'occupazione è autorizzata. La facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche è comunque riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale.
2. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, qualora sia necessario procurarsi a sua cura e responsabilità, le eventuali licenze o autorizzazioni prescritte, le quali dovranno essere esibite a richiesta.
3. Qualora necessario per il tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché particolari condizioni ai sensi e nei modi di legge.
4. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, non può essere invocato alcun diritto di prelazione e, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo di preferenza, così come la richiesta da parte dei titolari di negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
5. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e dei regolamenti di Polizia locale, d'Igiene, di Edilizia e del Codice della strada. Esse non possono essere cedute o sub concesse a soggetto diverso da quello a cui sono state riconosciute, salvo che il soggetto cedente abbia preventivamente fatto richiesta all'Amministrazione comunale e ottenuto autorizzazione alla cessione.

Art. 23 – Revoca della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni o autorizzazioni sono sempre revocabili. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, senza interessi ed in riferimento all'eventuale periodo non usufruito. Le occupazioni del sottosuolo possono essere revocate solo per necessità di pubblici servizi.
2. Il Comune ha in ogni caso facoltà di revocare le concessioni e le autorizzazioni:
 - a. quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a soggetti terzi;
 - b. per motivi di ordine pubblico;
 - c. qualora il concessionario e i suoi dipendenti abbiano contegno offensivo al decoro pubblico o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
 - d. quando la concessione o l'autorizzazione siano cedute ad un soggetto terzo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
 - e. qualora il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;

- f. per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o in altri regolamenti comunali;
- g. in caso di mancato pagamento del Canone dovuto.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 24 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 25 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. Le superfici inferiori ad un mq si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro; non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.

Art. 26 – Riduzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per le pubblicità relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;
 - d. per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati o simili;
 - e. per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di durata non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione;
 - f. per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, di durata superiore a 30 giorni e solo in riferimento al periodo successivo a tale termine.
2. Per la pubblicità ordinaria che abbia durata non superiore a 3 mesi, il Canone è dovuto nella misura del 10%.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 27 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - d. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
 - e. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - f. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - g. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - h. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché siano apposti per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
 - i. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne ed esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - j. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - k. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle

vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- l. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali e la pubblicità effettuata da associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente senza scopo di lucro, purché in relazione ad eventi organizzati per conto del Comune;
- m. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 28 – Maggiorazioni

1. Il Canone è maggiorato del 100% se effettuata in forma luminosa.

Art. 29 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:
 - a. **pubblicità ordinaria**, ossia quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto delle fattispecie successive;
 - b. **pubblicità effettuata con veicoli**, intendendosi quella effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, natanti inclusi, di uso pubblico o privato;
 - c. **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, vale a dire la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
 - d. **pubblicità varia**, ossia effettuata mediante:
 - i. striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - ii. aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;
 - iii. palloni frenati o simili;
 - iv. distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario;
 - v. persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - vi. apparecchi amplificatori e simili.

Art. 30 – Disciplina generale dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23 del Codice della strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26 co. 3 del citato Codice della strada.

Art. 31 – Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune nella quale devono essere necessariamente indicati:
 - a. le generalità, la residenza o il domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare il mezzo pubblicitario;
 - c. la descrizione dell'impianto, se realizzato, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e da un disegno illustrativo;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il richiedente è comunque tenuto a fornire altresì tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda che il Comune intenda richiedere.

Art. 32 – Istruttoria di autorizzazione

1. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito secondo quanto stabilito dalla L. 241/1990;
2. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del mezzo pubblicitario.
3. In particolare, si terranno in considerazione le norme previste dal Codice della strada e del D.P.R. 495/1992 recante il suo Regolamento di esecuzione ed attuazione se collocati al di fuori del centro abitato. Per i mezzi pubblicitari collocati nel centro urbano e su strade comunali, il Comune terrà in considerazione le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico e culturale, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 33 – Limiti e divieti

1. Sugli edifici di carattere storico e in genere su tutti quelli che sono sottoposti ad un vincolo culturale, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. La pubblicità fonica effettuata con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepite dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.30 alle ore 08:00 del giorno successivo. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
3. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b. è consentita la distribuzione in pubblici esercizi;
 - c. è consentita mediante consegna diretta alle persone.
4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 90,00 mq.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 35 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto riferito a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato:
 - a. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - b. del 30% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - c. del 25% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.
3. Le disposizioni previste per il Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 36 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 46;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 37 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 38 – Versamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo conto corrente postale o una delle modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento indicate dal Comune.

Art. 39 – Modalità di espletamento del servizio

1. Le richieste devono essere presentate all'Ufficio relativo al servizio delle pubbliche affissioni e devono risultare da idonea commissione nella quale sono indicate:
 - a. le generalità del richiedente, della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale;
 - b. la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio;
 - c. l'oggetto del manifesto;
 - d. i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
2. Nessuna affissione sarà effettuata se il committente non ha preventivamente versato il diritto ai sensi dell'articolo precedente.
3. Le pubbliche affissioni vengono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle postazioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per ciascuna postazione.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data della richiesta, il Comune è tenuto a dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente. Il Comune è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al committente, per iscritto ed entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, la mancanza di spazi liberi da utilizzare per la commissione.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico purchè la richiesta sia presentata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune. Il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni dall'annullamento della commissione.
7. Il committente ha facoltà di annullare la sua richiesta, entro il giorno precedente a quello di inizio dell'affissione e comunque prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune, o il concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione gli spazi riservati a detta affissione.

9. Nell'Ufficio servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 40 – Affissioni urgenti e abusive

1. Si considerano urgenti le affissioni richieste:
 - a. per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere;
 - b. entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale;
 - c. per le ore notturne dalle 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - d. nei giorni festivi.
2. Per affissioni di cui al comma precedente il diritto è maggiorato del 10% del diritto con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.
3. Si considerano affissioni abusive quelle effettuate fuori dagli spazi stabiliti o all'interno di essi ma non preventivamente comunicati al Comune. Tali affissioni potranno essere defisse e coperte d'ufficio dal Comune, salvo responsabilità solidale di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore del quale la stessa è stata effettuata.

Art. 41 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. La scelta delle località nelle quali saranno installati detti impianti sarà effettuata nel rispetto del territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione come perseguite dall'Amministrazione comunale, sempre nel rispetto del contesto urbanistico e del carattere storico, ambientale ed estetico. Dovranno altresì essere tenute in considerazione le esigenze obiettive di sviluppo urbanistico al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socioculturale e commerciale.
3. Le caratteristiche tecniche degli impianti delle pubbliche affissioni (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia. In ogni caso dovranno essere tenute in considerazione le seguenti fattispecie:
 - a. stendardi su pali, mono o bifacciali, destinati all'affissione di 2 o 4 fogli di formato cm 70x100;
 - b. tabelle murali destinate all'affissione di 2 o 4 fogli di formato cm 70x 100;
 - c. poster, mono o bifacciali, di formato mt 6x3.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 42 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 43 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 44 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 45 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento e sono paramtrate a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Loro Piceno rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti. Per la prima annualità istitutiva del canone Unico Patrimoniale le tariffe sono stabilite dal Consiglio Comunale.
2. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,70 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 40,00 per le occupazioni di durata annuale.
3. La tariffa standard di riferimento giornaliera di cui al comma precedente è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 46 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato la quale deve essere presentata con le modalità e i tempi previsti per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 21 e seguenti del presente Regolamento.
3. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana in merito al collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati.

Art. 47 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

1. Il Canone mercatale è ridotto del 30% per le occupazioni effettuate con tende e simili poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati e con riferimento alla sola superficie eventualmente sporgente rispetto ad essi.
2. Per le Occupazioni effettuate da venditori ambulanti che vendono direttamente il loro prodotto, il canone è ridotto del 50%.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento;
4. Dell'ulteriore 50% per le occupazioni di cui il presente articolo tramite convenzione con pagamento anticipato entro il primo trimestre dell'anno;
5. Il Canone mercatale è aumentato per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti del 25% con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Art. 48 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio. Solo temporaneamente, nelle more dell'attivazione della piattaforma da parte del Comune, possono essere utilizzati strumenti di pagamento diversi. Ma nel momento della sua attivazione, il PagoPA sarà l'unico strumento ammesso per questo versamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/06/1994 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/1994 e sue successive modificazioni intendendosi quindi abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 ma confermandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari e patrimoniali in essere negli anni precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 50 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Art. 51- Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 52

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.